



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 – 34148 Trieste
Tel.+39 040 362960
dp.trieste@lnd.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>

ORARIO: 10.00/12.30 LUN-MAR-GIO-VEN * 15.30/17.30 MAR-VEN



STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

COMUNICATO UFFICIALE N. 102 DEL 27/06/2023

Sommario:

ATTIVITÀ DI CHIUSURA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	2
PORTALE SERVIZI FIGC - ANAGRAFE FEDERALE STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2
CIRCOLARE N. 92 DELLA L.N.D. – TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING	2
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	3
SEGRETERIA	3
ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA	3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	3
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	3
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	3
ORARIO DELEGAZIONE – VARIAZIONE ORARIO POMERIDIANO	3
SERVIZIO POS – RIPRISTINO	3
RITIRO CARTELLINI	3
GIUSTIZIA SPORTIVA	4
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO	4
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	4
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	4
ERRATA CORRIGE	12

ATTIVITÀ DI CHIUSURA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Si informano le società che, come già comunicato sul Portale Società L.N.D., nei giorni 28, 29 e 30 giugno 2023, come da prassi annuale consolidata, si svolgeranno le attività di chiusura della Stagione Sportiva 2022/2023 e le attività propedeutiche all'avvio della nuova Stagione Sportiva 2023/2024.

Pertanto, nelle citate date il portale Società L.N.D. sarà disabilitato e riprenderà a funzionare a partire dal 1° luglio 2023.

PORTALE SERVIZI FIGC - ANAGRAFE FEDERALE **STAGIONE SPORTIVA 2023/2024**

Si ricorda alle Società che è operativa **dal 12 Giugno 2023**, al link <https://anagrafefederale.figc.it> la piattaforma di Anagrafe Federale sul Portale Servizi F.I.G.C., per le seguenti istanze – Stagione Sportiva 2023/2024:

- fusioni
- scissioni
- cambi di sede sociale e/o cambi di denominazione sociale
- conferimenti d'azienda

Si comunica che il termine ultimo per la presentazione delle pratiche sopracitate è stato fissato per il giorno **5 Luglio p.v.**, pertanto si invitano le società interessate ad effettuare variazioni a prendere contatto con gli Uffici del Comitato Regionale con cortese urgenza.

Ogni **società già affiliata** dovrà selezionare il pulsante **“Attiva Utente”** e seguire le istruzioni presentate nelle schermate successive. Si comunica che per l'attivazione dell'utente bisogna utilizzare l'indirizzo **mail del Legale Rappresentante** della società.

Per problematiche tecniche relative al funzionamento della piattaforma Portale Servizi FIGC è disponibile un supporto tecnico di assistenza al seguente indirizzo supportotecnico@figc.it.

Si ricorda inoltre che, a partire **dal 1° luglio 2023**, il citato portale verrà implementato con nuove funzioni, quali ad esempio affiliazioni, variazioni di organigramma, dichiarazioni di inattività, ripristino società, cambi giurisdizione, rinunce ai campionati, ecc.

Si allegano al presente C.U.

- **una guida operativa all'uso del nuovo portale servizi F.I.G.C.**
- **un memorandum riepilogativo delle documentazioni necessarie all'effettuazione di FUSIONI / SCISSIONI / MUTAMENTI DI SEDE e/o DENOMINAZIONE SOCIALE / CONFERIMENTI D'AZIENDA.**

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n. 92 della L.N.D. – Tribunale Nazionale Antidoping

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 92 della L.N.D. dd. 21/06/2023, inerente l'oggetto.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

ATTESTATI DI MATURITÀ PSICOFISICA

Si rende noto che è stato rilasciato il seguente attestato di maturità psicofisica:

FLAMIA ALEX Nato il 02.09.2007 Decorr.: 20/06/2023 Tess.: MOBILIERI SUTRIO

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

ORARIO DELEGAZIONE – VARIAZIONE ORARIO POMERIDIANO

Fino a nuova comunicazione, l'orario pomeridiano di apertura al pubblico della Delegazione Provinciale di Trieste sarà il seguente:

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE		
	MATTINA	POMERIGGIO
LUNEDI'	dalle 10.00 alle 12.30	
MARTEDI'	dalle 10.00 alle 12.30	dalle 15.00 alle 16.00
MERCOLEDI'	CHIUSO	
GIOVEDI'	dalle 10.00 alle 12.30	
VENERDI'	dalle 10.00 alle 12.30	dalle 15.00 alle 16.00

SERVIZIO POS – RIPRISTINO

Si comunica che è nuovamente attivo il Servizio POS.

RITIRO CARTELLINI

Sono pervenuti cartellini per le sottosegnate società:

COSTALUNGA	PRIMOREC 1966
DOMIO	PRIMORJE 1924
FANI OLIMPIA	SANT IGNAZIO
MONTUZZA	TRIESTINA CALCIO 1918
MUGGIA 2020	VESNA
N.K. KRAS REPEN	ZAULE RABUIESE
OPICINA	

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Nessuna Comunicazione.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Anna Fabbro, componente e relatore
avv. Priscilla Bortolin, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 08.06.2023, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

Deferimento TFT-SD 21/2022-2023 del PROCURATORE FEDERALE a carico di: Abdilbaki ZEJNUNI e ASD ISONTINA

Il deferimento. Con atto del 11 maggio 2023, la Procura Federale ha deferito avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia il sig. Abdilbaki ZEJNUNI e la società ASD ISONTINA, per le seguenti condotte:

- 1- il sig. **Abdilbaki ZEJNUNI**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. ISONTINA, della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Isontina - San Giovanni disputata in data 27 novembre 2022 e valevole per il girone C del Campionato di 1^a Categoria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, alla quale era presente in qualità di spettatore, posto in essere una condotta violenta consistita nell'aver colpito con calci e pugni, nel corso di un diverbio sorto tra alcuni sostenitori delle due squadre, il padre di un calciatore della squadra avversaria, procurando allo stesso una lesione all'altezza dell'occhio sinistro con fuoriuscita di sangue;
- 2.- la società **A.S.D. ISONTINA** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Zejnuni Abdilbaki così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto del 16 maggio 2023, è stata fissata l'udienza del 08.06.2023. All'ora fissata per la convocazione è presente l'avv. Nicola PAOLINI, per i deferiti Abdilbaki ZEJNUNI e ASD ISONTINA, per deleghe che esibisce e che vengono acquisite al fascicolo; per la Procura Federale il dott Luca Ricatto.

Il dibattimento. La Procura Federale richiamandosi agli atti d'indagine, ritenuto provati i fatti, concludeva chiedendo di irrogare le seguenti sanzioni: al sig. Abdilbaki ZEJNUNI 8 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza e alla società ASD ISONTINA, euro 600,00 di ammenda. La difesa dei deferiti, già costituita in giudizio mediante il rituale deposito di memorie, alle quali si richiamava, chiedeva in via principale e nel merito il proscioglimento del calciatore ZEJNUNI Abdilbaki e della società ASD ISONTINA; in subordine l'applicazione gli stessi vengano prosciolti, o comunque che venga applicata la minima sanzione edittale, vista anche la tenuità del fatto ed alla mancanza di conseguenze fisiche subite dal sig. Sergio Bernobi. L'avv PAOLINI, nell'illustrare le proprie argomentazioni, evidenziava innanzi tutto che la richiesta di sanzione a carico del sig. ZEJNUNI Abdilbaki, come da deferimento, traesse le mosse da due uniche dichiarazioni. Uno solo

dei due testi afferma che Abdilbaki avrebbe colpito il dott. Bernobi; l'altro non ha invece visto fatti violenti, ma solamente il parapiglia sulle tribune.

Nella relazione finale della Procura vengono poi riportate due altre testimonianze, che nulla riferiscono circa l'episodio violento. In ogni caso si tratterebbe di uno scontro di ben poco momento, rispetto al quale non ci sono riscontri documentali di fonte sanitaria.

Evidenziava dunque come il materiale raccolto in indagini fosse insufficiente al fine di fondare un addebito di responsabilità, anche per mancanza di plurimi riscontri (quali altre testimonianze, documenti, argomenti logici) a supporto della unica dichiarazione resa.

Inoltre, la Procura non avrebbe tenuto conto di ben due dichiarazioni assolutamente contrastanti, una resa anche da soggetto non coinvolto, che descrivono l'accaduto in maniera diametralmente opposta, evidenziando che sarebbe stato lo stesso deferito ad aver ricevuto l'aggressione da quattro tifosi della squadra avversaria, SAN GIOVANNI.

La motivazione. Il presente procedimento trae origine dalla nota del 12 dicembre 2022 con la quale il presidente del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, dando seguito del provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 55 dell'1 dicembre 2022, ha evidenziato che in occasione della gara Isontina - San Giovanni disputata in data 27 novembre 2022, valevole per il girone C del Campionato di 1^a Categoria del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, si è verificata una rissa sugli spalti che ha determinato la necessità di intervento delle Forze dell'Ordine e dell'ambulanza per soccorrere i feriti.

L'attività inquirente si è svolta acquisendo documenti e testimonianze da parte di tesserati di entrambe le squadre. Il Collegio ritiene che dagli atti del procedimento e dall'attività istruttoria, complessivamente svolta dall'Ufficio inquirente, emerge la prova della responsabilità disciplinare dei deferiti.

Il materiale probatorio presente in atti consente, unitamente alla valutazione integrata del contenuto delle memorie, deduzioni e ricostruzioni provenienti dalla difesa dei deferiti, di giungere ad un giudizio di positivo superamento, quanto alla sussistenza della responsabilità disciplinare prospettata nell'atto di deferimento, della regola di giudizio della ragionevole probabilità, canone – quest'ultimo – che deve necessariamente informare il ragionamento inferenziale proprio del procedimento in ambito sportivo. Costituisce, infatti, acquisizione granitica della giurisprudenza sportiva quella per cui, se è vero che lo standard probatorio nel procedimento disciplinare sportivo non deve spingersi sino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito o al superamento del ragionevole dubbio, il grado di prova sufficiente per ritenere sussistente una violazione delle regole poste dall'ordinamento speciale deve comunque essere superiore alla semplice valutazione della soglia della probabilità. Come è noto tale criterio costituisce il parametro normativo alla cui stregua il Giudice sportivo è tenuto a conformarsi nella valutazione delle condotte sottoposte al suo scrutinio, come da ultimo ribadito da Corte Federale d'Appello, Sez. I, n. 117/CFA/2022-2023/C, secondo cui "Le affinità tra il giudizio disciplinare e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, oltretutto del soggetto nei cui confronti è richiesta l'applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell'ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest'ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell'adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del "più probabile che non", rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza. Infatti, i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari, presenti in altri processi, non possono essere tout court utilizzati nel processo sportivo, stante l'autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali civili, penali e amministrativi (cfr. C.F.A., Sez. Un., 105/CFA/2020-2021)". È stato, altresì, affermato che la prova di un fatto può anche essere, talvolta, non può che essere, logica, piuttosto che fattuale (Corte di Giustizia Federale, 19 agosto 2011, in C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 35/2021-2022; SS. UU., n. 105/2020-2021; Sez. I, n. 24/2022-2023; Sez. IV, n. 18/2022-2023; Sez. I, n. 87/2021-2022; Sez. I, n. 81/2021-2022; sez. I, n. 76/2021-2022; Sez. III, n. 68/2021-2022).

Poste tali iniziali coordinate, l'incedere argomentativo conduce ad un'affermazione di responsabilità dei deferiti.

Venendo al merito, questa Corte ritiene che, complessivamente valutato il materiale probatorio acquisito al procedimento, sussista quel ragionevole grado di certezza, secondo lo standard probatorio indicato, in ordine alla sussistenza della responsabilità a carico dell'odierno incolpato, fondata proprio su un complesso quadro indiziario grave, preciso e concordante, in base al quale risulta che:

- 1) Abdilbaki ZEJNUNI, insieme all'altro fratello Djemal (v. testimonianza del 03.02.2023, p.185), si trovavano sugli spalti durante la partita Isontina - San Giovanni, disputata in data 27 novembre 2022 e valevole per il girone C del Campionato di 1^a Categoria del Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, all'epoca dei fatti per cui è causa.
- 2) Nei minuti finali della gara, durante un'azione di gioco, il calciatore n.10 (ZEJNUNI Kudret) della Società A.S.D. ISONTINA colpiva con un pugno il calciatore della squadra avversaria MADRUSAN Manuel (fatto non visto dall'arbitro)
- 3) Immediatamente, sugli spalti, i tifosi rumoreggiando vivacemente, cercavano di richiamare l'attenzione e l'intervento sanzionatorio dell'arbitro; fra questi il giocatore del SAN GIOVANNI VARGLIEN Andrea, non impegnato in campo
- 4) Contemporaneamente, sempre sugli spalti, due ragazzi si sarebbero scagliati, tra gli altri, contro il dott. BERNOBI Sergio, padre del capitano dell'ASD ISONTINA (Francesco), aggredendolo con calci, pugni e sberle, provocando una ferita all'occhio sinistro con copiosa fuoriuscita di sangue - come anche da all. n 1 p. 39 e ss fascicolo processuale-
- 5) Il calciatore del SAN GIOVANNI, BERNOBI Francesco, in sede di propria audizione da parte della Procura Federale, del 31 gennaio 2023, ha confermato di aver assistito dal campo di gioco al parapiglia che si stava consumando sugli spalti, scorgendo il genitore sanguinante; precisava che in seguito, nell'infermeria dello spogliatoio, in attesa dell'arrivo del 118, il padre gli riferiva di essere stato avvicinato da due persone che, senza motivo, lo avevano aggredito fisicamente, specificando che l'autore era il fratello del n. 10 della società ASD ISONTINA
- 6) Lo stesso Osservatore Arbitrale, Seidita Antonino, sentito dagli inquirenti il 18.01.2023, riferiva di trovarsi nelle vicinanze e di aver visto un giovane *sferrare un pugno in direzione dell'occhio sinistro di un signore* che poi veniva a sapere trattarsi del padre del capitano della società SAN GIOVANNI (p.91 atti fascicolo)
- 7) Secondo la diversa versione fornita dal fratello dell'odierno incolpato, ZEJNUNI Djemal, Abdilbaki avrebbe reagito nei confronti di quattro tifosi del SAN GIOVANNI che stavano insultando e minacciando il responsabile dell'aggressione in campo, ZEJNUNI Kudret. In particolare, Djemal riferiva che Abdilbaki avrebbe dapprima chiesto ai facinorosi di "*smetterla di insultare e minacciare il giocatore in campo in quanto nostro fratello*"; poi avrebbe chiesto spiegazioni ai quattro che, per tutta risposta, lo avrebbero afferrato e stratonato. A quel punto Djemal, che esclude di aver colpito o di essere stato colpito, sarebbe intervenuto per dividere i contendenti ma il degenerare della situazione con l'aggressione di Abdilbaki da parte di uno dei quattro tifosi avversari con pugni e calci, provocava la reazione dell'aggredito, che *cominciava a smanacciare per difendersi*.
- 8) Sul posto intervenivano i Carabinieri e i sanitari del 118 (che prestavano le cure del caso al sig Bernobi).

Pertanto, anche valorizzando la versione dell'incolpato, appare coerente attribuire la condotta violenta ad Abdilbaki. Infatti, se i due predetti fratelli ZEJNUNI si trovavano sugli spalti al momento dei fatti, sono stati affrontati e Djemal non ha partecipato alla lite, allora appare coerente dedurre che sia stato Abdilbaki, che si è difeso "smanacciando", a colpire a sua volta attingendo il sig BERNOBI Sergio. Senza contare il valore di confessione spontanea delle dichiarazioni rese e sottoscritte da parte di Abdilbaki ai Carabinieri della Stazione di Capriva del Friuli (all 9 p. 34 fascicolo inquirente), che non nega il contatto fisico.

Il quadro fattuale risulta avvalorato anche della presenza agli atti di un provvedimento emesso 13.01.2023 dal Questore di Gorizia – DASPO - nei confronti di Abdilbaki ZEJNUNI, che dispone di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive di "Prima Categoria", per la durata di un anno – all 11 p. 37-comminato per i medesimi fatti al vaglio di questo Collegio,

provvedimento allo stato non sospeso (dal T.A.R.), né caducato. Analogo provvedimento (agli atti) veniva comminato anche nei confronti del fratello Djemal (principale teste della difesa) sempre per i medesimi fatti e per la durata comminata al deferito

Premesso tutto questo, la verifica dell'attendibilità delle fonti di prova ricade nell'attività di valutazione e selezione delle risultanze istruttorie affidata al Giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (Cass. 1554/2004; 1291272004; 16034/2002). Al giudice è attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo, nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione nel quadro unitario dell'indagine probatoria (Cass. 10650/2008; 4373/2003; 9504/1987; 6460/1982).

La lettura integrata della documentazione in atti, in specie dall'esame incrociato delle testimonianze, consente di affermare come la condotta imputata ad Abdilbaki possa senz'altro qualificarsi come atto intenzionale e rilevante quale comportamento violento e, come tale, vada sanzionata ex art. 4 comma 1 C.G.S., nella parte in cui impone ai soggetti coinvolti nell'attività sportiva (come elencati all'art. 2 del medesimo Codice) l'osservanza dei "principi della lealtà, correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva". (ex *plurimis* : TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 –Decisione n. 109/TFN – SD del 14 Marzo 2022 -

La pena può tuttavia essere irrogata in una misura ridotta rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale in considerazione della non particolare gravità dei fatti (una ferita all'occhio immediatamente medicata e che non pare aver prodotto conseguenze) ex art. 12 comma 1 CGS e in considerazione dell'applicabilità dell'art 13 CGS.

Infatti, a onor del vero, occorre tener conto del referto clinico, agli atti, emesso dal Presidio Ospedaliero di Gorizia- Monfalcone e che attesta una contusione al ginocchio sinistro del deferito (all. 7 p. p 29 fascicolo), non incompatibile con la ricostruzione dei fatti offerta nella memoria difensiva, ossia l'essere stato vittima di alcuni colpi (pugni e calci) subiti durante la colluttazione sugli spalti.

In definitiva si ritiene congruo contemplare l'attenuante della provocazione per avere il deferito agito in reazione immediata a comportamenti o fatti ingiusti altrui, ex art. 13 lett a) C.G.S., adeguando contestualmente anche la sanzione che appare congrua nella squalifica per 4 (quattro) giornate, da applicarsi nel campionato di competenza stagione sportiva 2023-2024.

Parallelamente, accertata la condotta illecita i capo al calciatore deferito, dovrà essere considerata sussistente la responsabilità ex art. 6 comma 2 C.G.S. della Società ASD ISONTINA che andrà corrispondentemente determinata, tenuto conto delle attenuanti concesse al calciatore, in € 300,00 di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al Sig. Abdilbaki Zejnuni, ritenuta la responsabilità dello stesso per i fatti di cui al deferimento, gli irroga la sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica, da scontarsi nel campionato di competenza;
- quanto alla ASD ISONTINA, ritenuta la responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 6, co. 2 CGS, le irroga la sanzione di euro 300 (trecento) di ammenda.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la decisione, e poiché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG-SD, composto da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Serena Imbriani, componente ed estensore,
avv. Priscilla Bortolin, componente,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 08.06.2023, tenutasi in Palmanova (UD), presso la sede del Comitato Regionale LND FIGC in Piazza Grande 11/A, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione.

Deferimento TFT-SD 22/2022-2023 del procuratore federale a carico di: A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO

Il deferimento. Con atto di data 12.05.2023, la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia la A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Andrea Bagat, Gianfranco Boccia, Marco Stradi e Luca Esposito come di seguito specificati:

"sig. Andrea Bagat, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva San Marco:

a) violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva San Marco, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Luca Esposito prendesse parte, nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Polisportiva San Marco, alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale, nonostante lo stesso fosse tesserato per la società A.S.D. Sistiana Sesljan: Domio Calcio - Polisportiva San Marco del 5.10.2022, Procura Federale 4 Polisportiva San Marco - Sant'Andrea San Vito del 1.10.2022, Polisportiva San Marco - Muglia Fortitudo del 15.10.2022, Primorje 1924 - Polisportiva San Marco del 22.10.2022, Polisportiva San Marco - Opicina del 29.10.2022, Bisiaca - Polisportiva San Marco del 5.11.2022, Polisportiva San Marco - Vesna del 12.11.2022, N.K. Kras Repen - Polisportiva San Marco del 19.11.2022 e Polisportiva San Marco - Sistiana Sesljan del 27.11.2022;

b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Polisportiva San Marco, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Marco Stradi nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed il compito di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società ASD Polisportiva San Marco in occasione quantomeno delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale: Polisportiva San Marco - Sant'Andrea San Vito dell'1.10.2022, Domio Calcio - Polisportiva San Marco del 5.10.2022, Polisportiva San Marco - Muglia Fortitudo del 15.10.2022, Polisportiva San Marco - Vesna del 12.11.2022 e N.K. Kras Repen - Polisportiva San Marco del 19.11.2022;

sig. Gianfranco Boccia, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Polisportiva San Marco: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Primorje - Polisportiva San Marco del 22.10.2022, Polisportiva San Marco - Opicina del 29.10.2022 e Bisiaca - Polisportiva San Marco del 5.11.2022, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Polisportiva San Marco nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Luca Esposito, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

sig. Marco Stradi, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Polisportiva San Marco: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle

N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale di Trieste, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Procura Federale 5 Polisportiva San Marco nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Luca Esposito, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Polisportiva San Marco - Sant'Andrea San Vito del 1.10.2022, Domio Calcio - Polisportiva San Marco del 5.10.2022, Polisportiva San Marco - Muglia Fortitudo del 15.10.2022, Polisportiva San Marco - Vesna del 12.11.2022 ed N.K. Kras Repen - Polisportiva San Marco del 19.11.2022;

sig. Luca Esposito, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sistiana Sesljan: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Polisportiva San Marco alle seguenti gare, tutte valevoli per il girone A del Campionato Juniores Under 19 Provinciale, senza averne titolo perché tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. Sistiana Sesljan: Domio Calcio - Polisportiva San Marco del 5.10.2022, Polisportiva San Marco - Sant'Andrea San Vito del 1.10.2022, Polisportiva San Marco - Muglia Fortitudo del 15.10.2022, Primorje 1924 - Polisportiva San Marco del 22.10.2022, Polisportiva San Marco - Opicina del 29.10.2022, Bisiaca - Polisportiva San Marco del 5.11.2022, Polisportiva San Marco - Vesna del 12.11.2022, N.K. Kras Repen - Polisportiva San Marco del 19.11.2022 e Polisportiva San Marco - Sistiana Sesljan del 27.11.2022”

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con provvedimento del 16.05.2023 veniva fissata l'udienza del 08.06.2023.

Con memoria di data 05.06.2023 la A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO ammetteva la violazione regolamentare chiedendo la valutazione da parte dell'organo giudicante delle circostanze attenuanti sulla base della buona fede legata alla condotta della società nonché l'applicazione dell'istituto della continuazione nell'illecito sportivo.

Rappresentava, inoltre, di aver preso contatti con la Procura Federale al fine di richiedere, come per gli altri incolpati, la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 126 C.G.S. ricevendo tuttavia diniego “*in ragione di indicazioni operative che non avrebbero permesso, nella fase conclusiva della stagione sportiva, la definizione di accordi senza incolpazione relativi a richieste sanzionatorie di penalizzazione*”.

Il dibattimento.

All'udienza del 08.06.2023 dinanzi al TFT – SD compariva in rappresentanza della Procura Federale il dott. Luca Ricatto, oltre al presidente della A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO sig. Andrea BAGAT, nonché il tesserato della anzidetta associazione sportiva, sig. Alessandro VESCOVINI.

Il rappresentante della Procura Federale, ribadendo la responsabilità della A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO, formulava la richiesta della irrogazione dell'ammenda di euro 700,00 e di 9 punti di penalizzazione, da scontare nel campionato di competenza, ovvero nella successiva stagione sportiva.

Sentiti dal Tribunale, i rappresentanti della A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO confermavano quanto già dichiarato in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, ammettendo di aver commesso l'errore in buona fede e per mancanza di esperienza.

In particolare, veniva sottolineato che la Polisportiva aveva dato vita all'attività calcistica solo due anni prima, con lo spirito di elevare il valore morale e sociale all'interno del difficile contesto territoriale nel quale l'attività sociale si svolge.

Inoltre, precisavano che il fatto che il sig. Luca ESPOSITO non potesse giocare per la A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO fosse emerso solamente dietro segnalazione della A.S.D. SISTIANA SESLJAN, società presso cui il giocatore era stato in precedenza tesserato, solo dopo il fischio d'inizio della gara tra la propria società e appunto la A.S.D. SISTIANA SESLJAN – con mala fede di quest'ultima – rendendo così impossibile porvi rimedio prima e comunque in tempo utile.

Facevano altresì presente che la società avrebbe patteggiato in corso di indagine qualora i punti di penalizzazione fossero stati da scontare nella stagione sportiva appena conclusa.

La A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO chiedeva quindi il proscioglimento o comunque la sanzione nei minimi.

La motivazione.

Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che il deferimento *de quo* sia fondato e vada accolto per quanto di seguito specificato.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale di Trieste, il quale con nota del 21.12.2022 comunicava alla Procura Federale l'irregolarità dell'impiego del calciatore LUCA ESPOSITO tra le fila della A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO, che risultava invece essere tesserato per la A.S.D. SISTIANA SESLJAN.

Veniva accertato che l'irregolarità si era verificata dal 05.10.2022 al 27.11.2022, per 9 gare di Campionato Juniores U19 Provinciale – Girone A. Il Giudice Sportivo, a seguito della partita del 27.11.2022 ne aveva comminato la sanzione della perdita con il risultato di 3 a 0 a favore della A.S.D. Sistiana Sesljan, oltre all'inibizione a carico del dirigente della Polisportiva San Marco Batti Dimitri fino al 31.12.2022 ed una giornata di squalifica al calciatore ESPOSITO.

La Procura Federale sottoponeva ad indagini anche il Presidente, due dirigenti accompagnatori, di cui uno all'epoca dei fatti non tesserato, ed il giocatore della A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO, oltre alla società stessa per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 CGS. Tutti i soggetti, ad esclusione di quest'ultima definivano le loro posizioni patteggiando prima del deferimento le relative sanzioni.

Gli illeciti attribuiti a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva alla società sportiva, dunque, sono legati all'utilizzo irregolare di un calciatore e allo svolgimento del ruolo e compito di dirigente accompagnatore da parte di un soggetto non tesserato.

A tale proposito, l'art. 6 CGS distingue da un lato la responsabilità diretta, che trova fondamento nell'immedesimazione organica del soggetto che commette l'illecito, e dall'altro la responsabilità oggettiva, che ha rilevanza in quanto la violazione viene commessa da dirigenti, tesserati o comunque soggetti rilevanti per l'ordinamento federale che appartengono alla società sportiva.

La norma descritta assurge a referente di carattere generale per quanto concerne la responsabilità disciplinare dei sodalizi sportivi che scaturisce dall'inosservanza dei comportamenti imposti dai regolamenti federali per assicurare la salvaguardia e la conservazione dei valori fondamentali che informano lo sport e la sua pratica.

Le condotte considerate censurabili nel caso di specie trovano fondamento nella normativa in materia di tesseramento dei dirigenti accompagnatori e dei calciatori contenute nelle N.O.I.F. come richiamate dal Codice di Giustizia Sportiva (art. 32 CGS).

In particolare, l'art. 37 NOIF prescrive che il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva debba essere effettuato all'atto dell'iscrizione al Campionato della società di appartenenza, definendo così in modo preciso l'arco temporale in cui gli adempimenti formali relativi all'organigramma societario devono essere compiuti.

Per quanto concerne i calciatori, secondo l'art 39 comma 1 NOIF, il tesseramento per la F.I.G.C. si perfeziona con la richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale questi intendono svolgere l'attività sportiva entro il 31 marzo di ogni anno, derogando a tale termine solo nell'ipotesi di tesseramento di calciatori e calciatrici "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie".

Nell'ambito della singola gara, poi, le norme regolamentari stabiliscono quali debbano essere gli adempimenti preliminari che il dirigente accompagnatore deve svolgere, tra i quali, in particolare, la presentazione all'arbitro delle tessere dei calciatori, laddove previste, o dell'ultimo tabulato dei tesserati ricevuto dalla F.I.G.C., unitamente ai documenti di identificazione e ad un elenco contenente i nominativi dei calciatori e di tutti i soggetti che possono accedere al recinto di gioco.

Il dirigente accompagnatore ufficiale della squadra ha comunque la possibilità di attestare, con conseguente responsabilità propria e della società, che un calciatore è regolarmente tesserato o che la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento (art. 61 N.O.I.F.).

Ciò posto è di tutta evidenza come non vi siano dubbi sulla violazione da parte della società delle prescrizioni relative agli adempimenti formali relativi alla regolare costituzione, tanto con riferimento all'organigramma, per quanto riguarda il dirigente, quanto alla propria rosa, inserendovi un calciatore nonostante la carenza di titolo per utilizzarlo.

La negligenza della società deferita è persistita per un periodo rilevante, tenuto conto che il giocatore è stato utilizzato per nove gare di campionato senza essere tesserato.

La medesima violazione, infatti, si è ripetuta e protratta *coram populo* a decorrere dalla gara di campionato del 5 ottobre 2022 fino alla data dell'incontro diretto con la società di appartenenza del giocatore, disputatosi il 27 novembre 2022.

Principio ormai recepito all'interno dell'ordinamento sportivo è quello della continuazione, previsto al secondo comma dell'art. 81 c.p., a mente del quale "*chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge*" è soggetto alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino al triplo. La *ratio* di tale norma tiene conto del principio del *favor rei* e risiede nel fatto che il soggetto che commette più reati con uno scopo unico dimostra minore inclinazione criminale di colui che realizza più reati con più scopi diversi, con conseguente sanzione più favorevole.

Ai fini dell'applicazione del principio di continuazione nell'ambito dell'illecito sportivo è necessario che sussistano tutti gli elementi propri dell'istituto penalistico, e dunque: 1) una pluralità di azioni o omissioni, compiute anche in tempi diversi; 2) una pluralità di violazioni della medesima o di diverse norme; 3) il collegamento tra le diverse condotte volte alla esecuzione di un unico disegno criminoso.

"Una volta accertato il vincolo della continuazione tra le diverse condotte, ai fini della concreta determinazione della pena complessiva, il giudice del merito è tenuto a valutare i singoli reati (nel caso in esame, le singole violazioni) e ad effettuare il doveroso giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti con quelle aggravanti avendo cura, in caso di prevalenza delle prime, di calcolare nel minimo l'effetto di riduzione e, in caso di prevalenza delle aggravanti, di calcolare nel massimo l'aumento (Cass., Sezioni unite, 13/6/2013, n. 25939; Cass., Sezioni unite, 27/11/2008, n. 3286)" (n. 1/CFA/2019-2020/C).

il Codice di Giustizia Sportiva sanziona, in osservanza del principio di afflittività della pena, le società sportive che si rendano responsabili di violazioni regolamentari inerenti il tesseramento di dirigenti e calciatori sia con la penalizzazione sul punteggio sia con l'aggiunta di una sanzione di carattere pecuniario.

Ed invero, per l'ordinamento sportivo le sanzioni poste a carico delle società hanno essenzialmente scopo e funzione retributiva oltre che quella di restaurare la *par condicio* nelle competizioni agonistiche. Per quest'ultimo motivo, inoltre, laddove la penalizzazione risulti inefficace dal punto di vista afflittivo nella stagione sportiva in corso, essa dovrà essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva successiva.

Tra le circostanze attenuanti applicabili al caso di specie non si può non tenere anche conto della dimostrata buona fede della società deferita.

L'ammissione di colpevolezza nella commissione dell'illecito, la promozione dei valori sociali e morali e la volontà di patteggiare, che la Procura Federale non ha accolto "*in ragione di indicazioni operative*", costituiscono tutti elementi che influiscono nella calibrazione della sanzione da parte dell'organo giudicante.

Questo Tribunale, in più, ritiene di dover tenere in debito conto anche il fatto che la ASD SISTIANA SESLIAN, priva del proprio calciatore per un arco temporale non indifferente, mai si sia adoperata per segnalare la situazione anomala prima dello scontro diretto tra le due compagini. Nella valutazione di tale circostanza emerge, se non una mala fede come lamentato dalla deferita, quantomeno una negligenza di tipo solidale, che ha senza dubbio condizionato quello che è risultato il disegno complessivo dell'illecito e delle sue conseguenze.

Alla luce di tutti gli elementi esaminati, pertanto, si conferma la responsabilità della società deferita e la correttezza del capo di incolpazione alla stessa ascritta e, conseguentemente, nella quantificazione della sanzione le norme di riferimento degli illeciti commessi devono essere lette mediante una valutazione critica di tutte le circostanze attenuanti, come sopra descritte e risultanti dagli atti.

Segue Deferimento TFT–SD 22/2022-2023 del procuratore federale a carico di: A.S.D. POLISPORTIVA SAN MARCO

Si ritiene dunque equa e proporzionata al caso di specie, in ragione delle sue specificità e sfaccettature, e altresì in doverosa applicazione del principio di afflittività, la sanzione della ammenda di euro 400 (quattrocento) e della penalizzazione di 5 (cinque) punti a carico della ASD POLISPORTIVA SAN MARCO, da scontarsi quest'ultima nel campionato di competenza e nel corso della prossima stagione sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto alla ASD POLISPORTIVA SAN MARCO, ritenuta la responsabilità della stessa, le irroga la sanzione della ammenda di euro 400,00 (quattrocento) e la penalizzazione di 5 (cinque) punti, da scontare nel campionato di competenza e nel corso della prossima stagione sportiva.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139, co. 2 CGS, pubblici senza indugio la presente decisione e ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS la comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti, con le modalità ai sensi dell'art.53 CGS.

ERRATA CORRIGE

Nessuna Comunicazione.

Publicato in Trieste e affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 27/06/2023

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Antonio Podgornik